



NOTAIO  
FOCHESATO RITA

193/19/NC

**AL TRIBUNALE DI ROVERETO**

Ricorso per autorizzazione ai sensi dell'art. 493 c.c. e dell'art. 747 c.p.c.

**COBBE Giorgio**, nato a Schio (VI) il 3 aprile 1991, residente a Vallarsa (TN), frazione Piano n. 13, codice fiscale CBB GRG 91D03 I531I;

si rivolge alla S.V. Ill.ma esponendo quanto segue.

In relazione alla procedura c.d. concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata in morte di **COBBE Adriano**, nato a Rovereto (TN) il 10 settembre 1960 e deceduto a Rovereto (TN) il 28 settembre 2012, il sottoscritto dichiara di essere erede universale con beneficio di inventario.

L'accettazione di eredità, l'inventario e tutti gli altri atti della procedura risultano inseriti nel Registro delle Successioni tenuto presso Codesto Tribunale; è stato inoltre formalizzato lo stato di graduazione in data 11 dicembre 2015, pubblicato in data 28 dicembre 2015, divenuto definitivo con il successivo decorso del termine di 30 giorni per assenza di opposizioni da parte dei creditori.



Sulla base della normativa e della giurisprudenza, non risulta certo, in primo luogo, se la procedura in oggetto possa dirsi conclusa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 505 c.c., sia per i creditori che hanno aderito allo stato di graduazione, sia per i creditori non aderenti, e, in secondo luogo, quale sia la disciplina applicabile, nell'ipotesi in cui risulti ancora esistente un attivo da liquidare e i creditori (aderenti o non aderenti) non siano stati integralmente soddisfatti.

In merito al primo quesito, in caso di esaurimento dell'attivo ereditario, confrontando la "simmetrica" norma, l'articolo 508 c.c., in tema di "rilascio dei beni", sembrerebbe che il tempo di tre anni decorrente dalla definitività dallo stato di graduazione sia "tombale" anche nei confronti dei creditori non aderenti.

In relazione al secondo quesito, ci si chiede se la ratio dell'articolo 502 c.c. presupponga non solo il soddisfacimento integrale dei diritti dei creditori che hanno aderito allo stato di graduazione, ma anche l'esaurimento di tutto l'attivo ereditario.

Nel caso di specie, l'attivo ereditario non risulta integralmente liquidato né risultano integralmente soddisfatti né i creditori aderenti allo stato di graduazione sopra menzionati né i creditori non aderenti al medesimo stato di graduazione.

Si è presentata, ora, la favorevole occasione di vendere "in blocco" alcuni dei veicoli tra quelli rimasti finora invenduti, nonostante, dall'anno 2012 ad oggi, siano stati fatti ben tre tentativi di vendita (istanze N.C. 558/13 del 27.6.2013; 1387/13N.C.; 612/14 N.C. ecc.); trattasi, precisamente, dei veicoli risultanti dalla perizia che si produce con il presente ricorso.



Si mette in evidenza che, rispetto all'iniziale perizia del mese di aprile 2013 prodotta a Codesto Tribunale nonché richiamata in successive istanze (N.C. 558/13 del 27.6.2013; 1387/13 N.C.; 612/14 N.C. ecc), la perizia aggiornata a novembre 2018 prevede una valutazione al ribasso degli automezzi in oggetto, essendo gli stessi rimasti nel frattempo fermi e inutilizzati fin dal 2012; inoltre, per quanto riguarda il veicolo autocarro Scania 4 assi 164-580 targato CD978TT, esso, all'apertura della successione, risultava già gravemente incidentato e si trova tuttora in tale stato, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta.

Ora, la società "IMPRESA KENNEDY S.R.L." con sede in Vallarsa (TN), frazione Creneba n. 11, propone l'acquisto in blocco di tutti i suddetti automezzi offrendo, tuttavia, un prezzo di acquisto inferiore alla valutazione di perizia aggiornata a novembre 2018, e precisamente, proponendo un prezzo totale complessivo di acquisto di euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero), e in particolare:

- RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE, CARDI 3 ASSI targa TN 9892 (2989): euro 500,00 (perizia euro 1.800,00);
- UNIMOG MERCEDES 437/31 U2450 targa AW915J: euro 5.000,00 (perizia euro 9.800,00);
- RIMORCHIO PIANALE BARTOLETTI targa AAD031: euro 500,00 (perizia euro 1.500,00);
- AUTOCARRO SCANIA 4 ASSI 164-580 targa CD978TT: euro 2.000,00 (perizia euro 3.900,00).

In considerazione del tempo trascorso e della difficoltà, se non impossibile, commerciabilità degli automezzi relitti, e in previsione dei costi per l'eventuale rottamazione degli stessi, si chiede a codesto Tribunale di dichiarare:

1) se lo stesso ritenga che la vendita dei veicoli in oggetto possa essere validamente perfezionata senza alcuna autorizzazione giudiziaria, in adesione alla tesi per la quale, decorso tre anni dalla definitività dallo stato di graduazione, i beni rimasti eventualmente in venduti perdono il carattere di "bene ereditario" ossia di bene assoggettato alla procedura di liquidazione concorsuale, diventando, pertanto, beni liberamente disponibili dall'erede, sia quanto alla relativa alienazione sia quanto alle eventuali somme ricavate dalla stessa; oppure, in adesione alla tesi per la quale, in base all'articolo 493, 2° comma del Codice Civile, tale effetto si produce decorso cinque anni dalla dichiarazione di accettazione di eredità beneficiata (nel caso di specie, l'accettazione di eredità è stata perfezionata presso Codesto Tribunale in data 12 dicembre 2012, numeri 1696/12 N.C. e 2026 Cron.) e ciò sia in caso di liquidazione individuale sia in caso di liquidazione concorsuale; aderendo, inoltre, a quella dottrina che ritiene che, nella liquidazione concorsuale, tale termine di cinque anni - speciale - perché riferito ai beni mobili (e pertanto anche al caso di specie, trattandosi di beni mobili

registrati) - prevarrebbe sul termine di tre anni decorrente dalla definitività dello stato di graduazione (termini peraltro entrambi già decorsi nel caso di specie); ritenendo, pertanto, la procedura di liquidazione concorsuale attualmente definitivamente conclusa per tutti i creditori ereditari, ossia anche per coloro che non fossero stati integralmente soddisfatti, a prescindere che gli stessi abbiano o meno aderito allo stato di graduazione e a prescindere dall'esistenza del residuo attivo ereditario;

2) se lo stesso ritenga, invece, che la vendita dei veicoli in oggetto debba essere autorizzata da Codesto Tribunale; in tal caso si chiede, inoltre, di precisare se la somma, ricevuta dall'erede in pagamento del prezzo della vendita, debba poi essere destinata al pagamento dei creditori non integralmente soddisfatti e, tra questi ultimi, se si debba distinguere tra creditori aderenti e non aderenti allo stato di graduazione e si debba procedere ad un nuovo piano di riparto tra gli stessi o, se, invece, pur necessitando la vendita *de qua* dell'autorizzazione giudiziaria, la somma ricevuta sia poi nella libera disponibilità dell'erede medesimo.

Nel caso in cui Codesto Giudice emetta provvedimento di autorizzazione all'alienazione e/o altro provvedimento di contenuto "dispositivo", si chiede l'immediata esecutorietà dello stesso, in considerazione dell'urgenza dell'operazione.

Rovereto, 1 febbraio 2019.



Si produce:

- copia di alcuni dei ricorsi e relative autorizzazioni riguardanti la procedura, e, in particolare, alcuni tentativi di vendita dei veicoli;
- stato di graduazione e relativo avviso di pubblicazione;
- perizia automezzi aggiornata a novembre 2018;
- visura camerale della società acquirente;
- materiale dottrinale notarile (Capozzi) relativo a fattispecie analoga, che esclude la necessità di autorizzazione ex art. 747 cpc per i beni ereditari rimasti invenduti, decorsi tre anni dalla definitività dello stato di graduazione.

Il Giudice imita la Cassazione  
A provvedere su l'attribuzione  
del piccolo alla G. S. S. S.  
Giudice, nonché a portare  
il piccolo relativo su l'accolta-  
zione beneficizia dell'eredi-  
tà di cui si tratta, cui l'odierna  
ipotesi accede.

Firenze, il 11/03/2019

Il Giudice  




N. 193/2019 V.G.

**TRIBUNALE ROVERETO  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE***Oggetto: eredità beneficiata COBBE ADRIANO*

Il Giudice,

**premesse**

che con istanza depositata il 06/02/2019 il sig. GIORGIO COBBE, erede del sig. COBBE ADRIANO, ha formulato vari quesiti afferenti la procedura di accettazione beneficiata dell'eredità di cui si tratta, in relazione, da un lato, alla necessità o meno dell'autorizzazione giudiziale alla vendita di beni mobili registrati tuttora esistenti nell'asse ereditario e alla sorte del ricavato (ossia se esso rimanga comunque destinato alla soddisfazione dei creditori ovvero entri nella libera disponibilità dell'erede) e, dall'altro lato, alla possibilità di considerare la procedura definitivamente conclusa nei confronti di tutti i creditori ereditari, indipendentemente dal fatto che gli stessi non siano stati interamente soddisfatti e che sussista ancora un attivo ereditario che non è stato liquidato,

**considerato**

che, nella presente procedura afferente all'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario, da parte del sig. COBBE GIORGIO, dell'eredità retrolasciata dal defunto sig. COBBE ADRIANO, deceduto il 28/11/2012:

- è stato redatto l'inventario dell'eredità in data 18/4/2013;
- si è poi proceduto alla liquidazione concorsuale di liquidazione del patrimonio;
- è stato formato lo stato di graduazione ai s. dell'art. 499, secondo comma c.c., in data 11/12/2015, il quale è stato comunicato ai creditori con raccomandata A.R. tra il 23 e il 31/12/2015 (eccetto che ad un creditore, Vegri Soc. Consortile a r.l., per il quale non vi è prova della comunicazione) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2015;
- lo stato di graduazione, non essendo intervenuto alcun reclamo, è diventato definitivo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione e quindi il 29/01/2016;
- lo stato di graduazione riporta i beni presenti nell'asse ereditario al momento della sua redazione, rappresentati da numerosi beni rimasti invenduti, tra cui vari beni immobili (all. A), nonché vari beni mobili, anche registrati (all. B);

**considerato,**

altresì, che successivamente all'ultima data indicata nulla è più accaduto nella presente procedura, fino all'odierna istanza depositata il 06/02/2019, con cui l'erede, trovandosi di fronte alla possibilità di alienare in blocco alcuni veicoli finora rimasti invenduti, ha formulato le diverse istanze di cui in premessa;

**presa visione**

delle norme dettata in tema di accettazione beneficiata dell'eredità,

**ritenuto**

che la disciplina relativa al termine finale della presente procedura - avente ad oggetto la liquidazione concorsuale del patrimonio ereditario - possa trovare regolamentazione nei termini che s'illustrano,

**dispone come di seguito:**

- la disciplina applicabile per quanto riguarda sia i beni mobili sia i beni immobili è ricavabile in via interpretativa dal disposto dell'art. 502 c.c., appositamente dedicato al "*pagamento dei creditori e dei legatari*" (tale norma, infatti, diversamente da quanto previsto per il caso di liquidazione individuale, alla quale è dedicato l'art. 495 c.c. per i beni mobili, detta una disciplina unitaria che prescinde dalla tipologia dei beni,); essa prevede, infatti, che:

*"Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.*

*La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.*

*I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto";*

- questa norma prevede che, lo stato di graduazione, una volta diventato definitivo, costituisca titolo esecutivo contro l'erede;

- l'erede deve, quindi, soddisfare creditori e legatari in conformità dello stato medesimo;

- chi sia rimasto fuori dalla liquidazione concorsuale ("*i creditori e i legatari che non si sono presentati*") avrà azione contro l'erede, ma solo sul residuo, ossia su ciò che sia rimasto del patrimonio ereditario una volta

soddisfatti tutti i creditori che invece hanno partecipato alla liquidazione concorsuale (in quanto presentatisi);

- per i creditori "tardivi" la legge pone però un limite temporale, disponendo che l'azione di prescrizione in tre anni dalla definitività dello stato di graduazione ovvero della sentenza che abbia deciso sui reclami;

- che il termine dei tre anni, dunque, in quanto espressamente previsto solo per i creditori "tardivi", si ritiene non possa essere esteso ai creditori che siano stati "tempestivi", i quali devono per forza di cose godere di un regime più favorevole rispetto agli altri, nel senso di maggiormente soddisfattivo delle loro esigenze;

- che tale maggior tutela si ritiene possa concretizzarsi mediante la previsione di un periodo più lungo di durata della procedura, soprattutto nel caso in cui – come quello attuale – il patrimonio ereditario non sia stato esaurito, ma semplicemente sia rimasto per un certo periodo semplicemente conservato in attesa di trovare persone interessate all'acquisto;

- che il periodo di riferimento sia, dunque, quello ordinario, ovvero di dieci anni decorrenti dalla data della sopra menzionata definitività dello stato di graduazione ovvero della sentenza;

**ritenuto**

- quindi, che l'alienazione dei beni ereditari richieda tuttora l'autorizzazione del Tribunale, che verrà pronunciata dal giudice monocratico o dal Tribunale delle successioni a seconda che si tratti di beni mobili o immobili,

- che, nel presente caso, avendo l'istanza ad oggetto beni mobili, sebbene registrati, l'autorizzazione spetti al giudice scrivente,

- che l'operazione possa essere conclusa, anche al diverso e minor prezzo indicato, atteso che il tempo trascorso e il deperimento cui vanno incontro i beni oggetto di istanza, depone a favore della loro vendita nel tempo minore possibile;

- che il ricavato vada suddiviso tra i creditori intervenuti nella procedura, seguendo l'ordine dei crediti privilegiati indicato nello stato di graduazione;

**P.Q.M.**

autorizza la vendita di cui all'istanza, al prezzo ivi stabilito, disponendo che con il ricavato vengano soddisfatti i creditori di cui allo stato di graduazione secondo l'ordine ivi indicato.


Si comunichi.

Rovereto, il 20/06/2019

Il Giudice  
Dott.ssa Consuelo Pasquali

Visto! 17 LUG. 2019

Rovereto, \_\_\_\_\_

IL SEGREARIO  
CAUSE VERBALE  


TRIBUNALE DI ROVERETO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
SEZIONE CIVILE  
Rovereto il 19 LUG. 2019  
  
IL CANCELLIERE  
